

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO III[^]: POLIZIA LOCALE ed AMMINISTRATIVA

Nr. 179 del 11 Marzo 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 06 del 11 Marzo 2011

Registro Generale Nr. 105 del 11 Marzo 2011

OGGETTO: Importi spese di accertamento, procedimento e notificazione per violazioni alle norme del Codice della Strada. Violazioni accertate dal 05 febbraio 2011.

L'Anno Duemilaundici, il giorno Undici del mese di Marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- VISTO il decreto del Sindaco nr. 07/2008, prot. 6225 del 04/06/2008;
- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- PREMESSO che:
 - questo Ente, da anni, espleta il servizio di controllo elettronico della velocità per le infrazioni delle violazioni al Codice della Strada;
 - con atto di G.C. nr. 189 del 09/11/2010, esecutivo, è stato disdetto, con decorrenza 24 settembre 2010, con la società affidataria del servizio, il relativo contratto, per impossibilità sopravvenuta, che ha impedito ed impedisce alla società stessa di eseguire la prestazione, secondo le modalità stabilite nel contratto stesso;
 - dal 05 febbraio 2011, questo Ente, dotatosi di propria apparecchiatura elettronica, idonea all'accertamento legale delle infrazioni per eccesso di velocità (anche alla luce delle recenti

pronunce della Corte di Cassazione – sentenza civile nr. 21091 del 12/10/2010), messa a disposizione dei propri operatori quale adeguato supporto strumentale per l'esercizio delle funzioni obbligatorie, gestita esclusivamente e direttamente dagli organi di Polizia Municipale (determinazione nr. 03 del 20 gennaio 2011), ha iniziato il servizio, con utilizzo delle suddette apparecchiature;

- l'art. 201, comma 4, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) stabilisce che le spese di accertamento e notificazione dei verbali di violazione vengano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

- analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 24/11/1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.D.S.;

- con precedente deliberazione di G.C. nr. 154 dell'11/08/2009, questo Ente aveva già fissato gli importi spese di accertamento, procedimento e notificazione per violazioni alle norme del Codice della Strada;

■ **RITENUTO** necessario procedere, in relazione alle mutate modalità di espletamento del servizio, ad un esame delle spese sostenute dall'Amministrazione dopo le modifiche apportate dalla legge n. 31 del 28/02/2008 (di conversione del D.L. n. 248 del 31/12/2007), al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale;

■ **CONSIDERATO** che si impone l'inserimento della quota spese di accertamento e spedizione nei verbali concernenti l'accertamento di illeciti a titolo di rimborso delle spese sostenute;

■ **DATO ATTO** che le notifiche degli atti amministrativi, anche ai residenti o aventi sede legale nel Comune di Pignataro Interamna, vengono eseguite tutte tramite servizio postale nelle forme e modalità previste dalla legge;

■ **CONSIDERATO CHE:**

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a consegnare l'atto, questi venga depositato presso l'ufficio postale con contestuale invio all'interessato con raccomandata AR, l'avviso di avvenuto deposito (CAD €. 3,40);

- la legge 31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto una innovazione nelle modalità prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata quale comunicazione di avvenuta notifica (CAN €. 2,80);

- per circa il 50% degli atti oggetto di notifica è richiesto l'invio della seconda raccomandata CAD o CAN come disposta dalle specifiche normative in materia;

- la comunicazione/avviso di avvio di procedimento per la formazione di ruolo esattoriale deve essere trasmessa al destinatario con raccomandata (€. 2,80) e interessa circa il 30% degli accertamenti;

- le spese di visura alla banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri è attualmente di €. 0,435. Tale importo è in costante adeguamento;

■ **RAVVISTA** la inopportunità di allegare diversi bollettini di pagamento agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, cioè bollettini dove risulti indicata la somma da pagare incrementata dei costi aggiuntivi derivanti dagli eventuali recapiti di CAN e CAD in quanto si ritiene che il destinatario dell'atto possa trovarsi in difficoltà ad individuare il giusto pagamento;

- **CONSIDERATO** che questa modalità comporterebbe comunque, per l'ufficio, un notevole aggravio delle procedure sia per pagamenti incompleti che per pagamenti in eccesso;
- **ATTESO** altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis della D.P.R. n. 602 del 1973, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a €. 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e il conseguente recupero di tali somme;
- **RILEVATO** che le spese complessive di accertamento e di notificazione, come sopra descritte, di ogni singolo verbale di accertamento di infrazione, in via generale, secondo una media ponderata dei costi, debbano essere aggiunte alle spese come corrispettivo richiesto per ogni raccomandata AR per un totale complessivo di €. 14,00;
- **VISTO** l'art. 201, comma 4, del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- **VISTI** gli artt. 14 e 16 della L. 689 del 24/11/1981;
- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - 2) Di stabilire, forfettariamente, relativamente alle violazioni accertate dal 05 febbraio 2011, le spese di accertamento e di notificazione di ogni singolo verbale di accertamento delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e dalle altre leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale in complessivi €. 14,00 (quattordici/00), modificabili secondo le vigenti disposizioni legislative ed alla data odierna;
 - 3) Di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria le spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e dalle altre leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale;
 - 4) Di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la rideterminazione delle spese, allorchè i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
 - 5) Dare atto che con l'esecutività della presente è abrogata ogni altra disposizione comunale ora in vigore con essa contrastante.
- La presente determinazione:
- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 11 marzo 2011.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**
